	Città di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE **VERBALE DI DELIBERAZIONE**	Delibera n. **71** Seduta del **23/12/2024**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **09:45** nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, nella Sala Convegni del Palazzo del Podestà, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno diramato ai singoli Consiglieri con avviso di convocazione prot. n. 48987 in data 17/12/2024.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
DANIELA GHERGO	SINDACO	Presente	
GIOVANNI BALDUCCI	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Presente	
GRAZIELLA MONACELLI	CONSIGLIERE	Presente	
MARIA NAIR CROCETTI	CONSIGLIERE	Presente	
PAOLO PALADINI	CONSIGLIERE	Presente	
BARBARA PALLUCCA	CONSIGLIERE	Presente	
FRANCESCO DUCOLI	CONSIGLIERE	Presente	
MASSIMO SPRECA	CONSIGLIERE	Presente	
RICCARDO RAGNI	CONSIGLIERE	Presente	
ORESTE ANIELLO	CONSIGLIERE	Presente	
MARTA RICCIOTTI	CONSIGLIERE	Presente	
GIACOMO GUIDA	CONSIGLIERE	Presente	
FAUSTO TROMBETTI	CONSIGLIERE	Presente	
NADIA ENRICA MARIA GHIDETTI	CONSIGLIERE	Presente	
GIANCARLO SAGRAMOLA	CONSIGLIERE	Presente	
ANDREA ANIBALDI	CONSIGLIERE	Presente	
ROBERTO SORCI	CONSIGLIERE	Presente	
LEONARDO ZANNELLI	CONSIGLIERE		Assente
RENZO STROPPA	CONSIGLIERE		Assente
VALENTINA MINELLI	CONSIGLIERE	Presente	
CHIARA BIONDI	CONSIGLIERE		Assente
GIUSEPPE LUCIANO PARIANO	CONSIGLIERE	Presente	
DANILO SILVI	CONSIGLIERE		Assente
VINICIO ARTECONI	CONSIGLIERE	Presente	
LORENZO ARMEZZANI	CONSIGLIERE	Presente	

Consiglieri assegnati n. 25 - Consiglieri presenti n. 21

Scrutatori: MARTA RICCIOTTI, NADIA ENRICA MARIA GHIDETTI, GIUSEPPE LUCIANO PARIANO.

Presiede l'adunanza Ing. GIOVANNI BALDUCCI in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ed assiste il SEGRETARIO GENERALE Avv. FABIO TROJANI.

La seduta è PUBBLICA.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli assessori: Vergnetta, Giombi, Nataloni, Marcolini, Comodi, Serafini

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";*

Preso atto pertanto che, a decorrere dall'anno 2020, l'IMU è stata disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della nuova IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Richiamato, inoltre, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/09/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), in attuazione del su citato articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 777, della Legge n. 160/2019 e che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19/04/2022 sono state approvate delle modifiche al regolamento di disciplina dell'IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Visto che sono assimilate all'abitazione principale:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato che l’art. 6 del regolamento comunale sopra citato prevede l'assimilazione all’abitazione principale prevista dall’art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, ha confermato che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Considerato che l’art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, ha stabilito che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli (compresi quelli situati nel Comune di Fabriano), ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Visto che l’art. 1, comma 760, della L. n. 160/2019, ha confermato la riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che l’art. 1, comma 747, della L. n. 160/2019, prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, questo Comune ha previsto, con il Regolamento di disciplina dell’imposta, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori;

Considerato che l’art. 1, comma 48 della Legge 178 del 30/12/2020, prevede che per una sola unità

immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia applicata nella misura della metà;

Visto che il comma 751 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'esenzione dall'imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce"), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, restando a tal fine obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

Dato atto che:
-ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

-il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta

per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

-ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

-ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/09/2020 sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2020 (nel rispetto di quanto previsto dai su citati commi da 748 a 754 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019), confermate per l'anno 2021 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 6/7/2021 e per l'anno 2022 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 19/04/2022;

Preso atto altresì che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/01/2023 sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2023, confermate per l'anno 2024 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2023;

Considerato che per l'anno 2025 l'Amministrazione comunale vuole confermare le aliquote IMU adottate per l'anno 2023 e confermate per l'anno 2024, con le deliberazioni su citate, come da verbale dell'argomento n. 149, inviato in Giunta in data 7/11/2024;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del*

Ministero dell'economia e delle finanze, ***decorre dall'anno d'imposta 2025****";*

- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Esaminato il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta, che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico e che prevede la conferma delle aliquote IMU in vigore per il 2024;

Ritenuto di approvare le aliquote del tributo come riportate nel "*prospetto delle aliquote IMU*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);

Atteso che il "prospetto delle aliquote IMU", la delibera di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2025, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2025** affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2025. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicheranno le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2024;

Preso atto che per l'invio telematico delle deliberazioni di cui sopra dovranno essere rispettate le specifiche tecniche del formato elettronico previste dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), come chiarito dal Dipartimento delle Finanze con la Risoluzione n. 7/D del 21 settembre 2021;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L";

Dato atto che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;

Visti i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1) di confermare, per l'anno 2025, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) approvate per l'anno 2024 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2023, che vengono riportate nel "prospetto delle aliquote IMU", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

2) di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, decorrono dal 1° gennaio 2025;

4) di stabilire che per beneficiare delle esclusioni o esenzioni dall'imposta è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2026, apposita dichiarazione IMU, utilizzando il modello ministeriale della dichiarazione I.M.U., mentre per le riduzioni di aliquota è necessario presentare apposita autocertificazione, entro il 30 giugno 2026, utilizzando i modelli predisposti dal Comune, con le modalità riportate nel sito internet comunale;

5) di inviare per via telematica, entro il 14/10/2025, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, per l'inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, secondo le specifiche tecniche del formato elettronico previste dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno;

6) di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote IMU", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

7) di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa

Simonetta Sargenti, responsabile del servizio tributi comunali.

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	LA DIRIGENTE AD INTERIM
Dott.ssa SARGENTI SIMONETTA	Dott.ssa f.to SILVIA CAMPANELLA

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Alle ore 10:15 il Presidente del Consiglio Comunale, Ing. Balducci, apre la trattazione del punto n. 5 posto all'O.d.G.;

Prende la parola l'Assessore Marcolini specificando l'intenzione di illustrare la proposta in oggetto congiuntamente alla proposta posta al punto n. 6 dell'Od.G. (proposta n. 1751/2024: "Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF ANNO 2025".

Il Presidente Balducci accorda la discussione congiunta delle proposte precisando, altresì, l'effettuazione delle votazioni separate;

L'Assessore Marcolini illustra le proposte;

Interviene il Consigliere Sorci al quale replica l'Assessore Marcolini;

[Come da registrazione e trascrizione conservata agli atti della segreteria]

In assenza di ulteriori interventi il Presidente GIOVANNI BALDUCCI pone in votazione la proposta iscritta all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione ad oggetto: "CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025. ";

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la proposta di Deliberazione è stata esaminata dalla 1° Commissione Consiliare "Affari Generali e Produttività", dalla 2° Commissione Consiliare "Innovazione e Rigenerazione Urbana" e dalla 3° Commissione Consiliare "Progettualità e Solidarietà" riunitesi in seduta congiunta il 19/12/2024;

Preso atto degli interventi e del dibattito intercorso;

Atteso che la presente seduta consiliare è oggetto di registrazione digitale e trascrizione, custodite agli atti dell'ufficio segreteria, quale mero contributo e supporto documentale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti n. 21, voti favorevoli n. 16, contrari n. 5 (Armezzani, Arteconi, Minelli, Pariano, Sorci), astenuti n. 0, espressi mediante sistema informatico di voto;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025. ".

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti n. 21, voti favorevoli n. 16, contrari n. 5 (Armezzani, Arteconi, Minelli, Sorci, Pariano, quest'ultimo dichiarando il proprio voto al microfono), astenuti n. 0, espressi mediante sistema informatico di voto;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. GIOVANNI BALDUCCI	Avv. FABIO TROJANI

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i